



Schweizerischer Verband  
für Energie- und  
Wasserkostenabrechnung

Association suisse  
pour le décompte des coûts  
d'énergie et d'eau

Associazione svizzera  
per il conteggio dei costi  
di energia e acqua

# Base legale per il conteggio individuale delle spese di riscaldamento (CISR) nei cantoni

Versione 28.08.2023

# Indice dei contenuti

---

1 Grigioni

3

---

2 Ticino

5

# 1 Grigioni

**Stato** La nuova legge sull'energia dei Grigioni è entrata in vigore l'1.1.2021.

**Commento**

## Legge sull'energia in vigore

### **Art. 13 Conteggio individuale del consumo di calore \***

**1** Nuovi edifici e gruppi d'edifici dotati di una centrale termica per cinque o più unità d'uso, devono essere equipaggiati con i necessari apparecchi per la determinazione del consumo individuale di energia termica. Lo stesso vale in caso di importanti rinnovi di edifici e gruppi d'edifici esistenti. \*

**2** Il Governo fissa le eccezioni.

## Ordinanza sull'energia in vigore

### **3.1.12. Conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e per l'acqua calda**

#### **Art. 33 Obbligo di dotazione in caso di edifici nuovi**

**1** Nuovi edifici che dispongono di una centrale termica per cinque o più unità d'uso devono essere dotati dei necessari dispositivi per la determinazione del consumo individuale di acqua calda.

**2** Edifici nuovi che ricevono il calore da un sistema di riscaldamento centralizzato per un gruppo di edifici devono essere dotati di apparecchi per il rilevamento del consumo termico per il riscaldamento per ciascun edificio.

#### **Art. 34 Obbligo di dotazione in caso di rinnovi sostanziali in edifici esistenti**

**1** In caso di rinnovo integrale del sistema di riscaldamento e/o per la produzione di acqua calda negli edifici esistenti dotati di una centrale di riscaldamento per cinque unità d'uso o più, il sistema rinnovato deve essere dotato di dispositivi per il rilevamento individuale del consumo termico.

**2** I gruppi di edifici esistenti dotati di una centrale di riscaldamento per in totale cinque unità d'uso o più devono essere dotati di dispositivi per il rilevamento individuale del consumo termico per ciascun edificio, se viene risanato oltre il 75 per cento della superficie di tamponamento di uno o più edifici.

#### **Art. 35 Requisiti edilizi**

**1** In presenza di superfici riscaldanti, la componente edilizia che separa il sistema di emissione del calore e l'unità d'uso adiacente deve presentare un valore U pari al massimo a 0,7 W/m<sup>2</sup> K.

#### **Art. 36 Conteggio**

**1** Negli edifici o nei gruppi di edifici soggetti all'obbligo di dotazione, i costi legati al consumo termico devono basarsi per la maggior parte sul consumo misurato per le singole unità d'uso.

Legge sull'energia in vigore

Ordinanza sull'energia in vigore

**Art. 37 Esenzione in caso di rinnovi sostanziali**

**1** Sono esentati dall'obbligo di dotazione e di conteggio del consumo termico gli edifici e i gruppi di edifici la cui potenza per la produzione di calore installata (compresa l'acqua calda) ammonta a meno di 20 watt per m<sup>2</sup> di superficie di riferimento energetico.

## 2 Ticino

**Stato** Il Parlamento ha rivisto la legge sull'energia secondo le linee del MoPEC 2014. La legge sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2022. L'ufficio competente ha ora annunciato che la nuova legge e la nuova ordinanza non entreranno in vigore prima della prima metà del 2023.

**Commento** I contenuti del nuovo regolamento non sono ancora noti.

<u>Legge cantonale sull'energia in vigore</u>	<u>Regolamento sull'utilizzazione dell'energia in vigore</u>	<u>Nuova Legge cantonale sull'energia (entra in vigore il 1 gennaio 2024)</u>	<u>Nuovo Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (entra in vigore il 1 gennaio 2024)</u>
	<p><b>Conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e per l'acqua calda</b></p> <p><b>Equipaggiamento obbligatorio</b></p> <p><b>Art. 29</b></p> <p>1 I nuovi edifici e i gruppi d'edifici dotati di una centrale termica per cinque o più unità d'uso devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione individuale del consumo di energia termica per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria.</p> <p>2 Nel caso di superfici riscaldanti, l'elemento costruttivo che separa il sistema di emissione del calore e l'unità d'uso adiacente, deve presentare un valore <math>U \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</p> <p>3 Gli edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata per cinque o più unità d'uso nel caso del risanamento completo del sistema di riscaldamento e/o dell'acqua calda sanitaria devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione individuale del consumo termico per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Il risanamento completo del</p>	<p><b>Conteggio individuale delle spese per l'energia termica</b></p> <p><b>Art. 10b (nuovo)</b></p> <p>In ogni edificio nuovo o riattato che fa capo alla stessa centrale di produzione di energia termica devono essere installati per ogni singola unità d'uso i necessari apparecchi per effettuare il conteggio delle spese per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria.</p>	<p><b>Equipaggiamento obbligatorio</b></p> <p><b>Art. 30</b></p> <p>1 I nuovi edifici e i gruppi d'edifici con una produzione di calore centralizzata devono essere equipaggiati con apparecchi per il conteggio delle spese per la produzione di calore del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per ogni singola unit. d'uso, e</li> <li>b) per ogni singolo edificio che fa capo alla stessa centrale di produzione di calore.</li> </ul> <p>2 Nel caso di superfici riscaldanti, l'elemento costruttivo che separa il sistema di emissione del calore e l'unità d'uso adiacente, deve presentare un valore <math>U \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</p> <p>3 Gli edifici esistenti con produzione del calore centralizzata, in caso di risanamento completo dell'impianto di riscaldamento o dell'acqua calda sanitaria, devono essere equipaggiati con apparecchi per la determinazione individuale del consumo. Il risanamento completo dell'impianto, da intendersi comprensivo del sistema di distribuzione.</p>

Legge cantonale sull'energia in vigore	Regolamento sull'utilizzazione dell'energia in vigore	Nuova Legge cantonale sull'energia (entrerà in vigore il 1 gennaio 2024)	Nuovo Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (entrerà in vigore il 1 gennaio 2024)
	<p>sistema di riscaldamento e/o di quello di produzione di acqua calda sanitaria è da intendersi comprensivo del sistema di distribuzione del calore.</p> <p>4 Gruppi di edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata devono essere equipaggiati con i necessari apparecchi per la determinazione del consumo termico per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria per ogni edificio quando più del 75% dell'involucro di uno o più edifici è stato risanato.</p> <p><b>Conteggio delle spese</b></p> <p><b>Art. 30</b></p> <p>1 Negli edifici o gruppi d'edifici, per i quali sussiste l'obbligo di equipaggiamento con apparecchi per il conteggio individuale, la maggior parte delle spese devono essere ripartite sulla base del consumo misurato per ogni unità d'uso.</p> <p>2 Possono essere utilizzati per allestire il conteggio unicamente gli apparecchi la cui idoneità sia stata certificata dall'Ufficio federale di metrologia (METAS).</p> <p>3 La chiave di ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua calda deve essere determinate rispettando i principi contenuti nel «Modello di conteggio» edito dall'Ufficio federale dell'energia.</p>		<p>4 Gruppi di edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata devono essere equipaggiati con apparecchi per la determinazione del consumo per ogni edificio quando pi. del 75% dell'involucro di uno o pi. edifici . stato risanato.</p> <p><b>Conteggio delle spese</b></p> <p><b>Art. 31</b></p> <p>Negli edifici o gruppi d'edifici, per i quali sussiste l'obbligo di equipaggiamento con apparecchi per il conteggio individuale, la maggior parte delle spese devono essere ripartite sulla base del consumo misurato di ogni unità d'uso.</p>

Legge cantonale sull'energia in vigore	Regolamento sull'utilizzazione dell'energia in vigore	Nuova Legge cantonale sull'energia (entrerà in vigore il 1 gennaio 2024)	Nuovo Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (entrerà in vigore il 1 gennaio 2024)
	<p><b>Deroghe</b></p> <p><b>Art. 31</b></p> <p>Sono esentati dall'obbligo di equipaggiamento e dal conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria gli edifici o i gruppi d'edifici nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) quando la potenza termica installata (incluso l'acqua calda) è inferiore a 20 W per metro quadrato di superficie di riferimento energetico; oppure</li> <li>b) quando sono soddisfatte le esigenze dello standard MINERGIE.</li> </ul>		